



Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Conseguentemente se la violazione della disposizione che vieta il trasporto di altre persone sul ciclomotore non è in diretto collegamento causale con l'evento prodottosi, questa violazione non può consolidare, nel caso di specie, la responsabilità della conducente del ciclomotore per il danno verificatosi a carico di colei che è stata illegittimamente trasportata (Cassazione civile , sez. III sentenza del 22/11/2013 n. 26239)

Scritto da Francesco Annunziata
Venerdì 06 Dicembre 2013 19:49

